

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE STABILITO DALLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE



Provincia di Lodi

ART. 1 ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi del D.Lgs. n.150/2009 e dei criteri stabiliti dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n.12/2013), disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

ART. 2 DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

- 1. L'O.I.V. è un organo obbligatorio monocratico al quale il Comune di Maleo affida il compito di promuovere, sostenere e garantire la validità metodologica del sistema di gestione e misurazione della performance, come pure la verifica della sua corretta applicazione.
- 2. L'O.I.V. è formato da un componente, esterno al Comune.
- 3. L'O.I.V. opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto alla struttura organizzativa del Comune, ha sede presso l'Ente e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 3 NOMINA, REQUISITI, DURATA, CESSAZIONE E REVOCA

- 1. L'O.I.V. è nominato dal Sindaco, sulla base della presentazione del curriculum vitae professionale, della valutazione dell'esperienza e dell'attitudine dell'interessato a ricoprire l'incarico.
- 2. Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, della presa in possesso. A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non è prevista l'automatica decadenza del componente dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione che lo ha designato.
- 3. L'incarico è rinnovabile.
- 4. L'O.I.V. è nominato sulla base di qualificata esperienza professionale acquisita presso amministrazioni pubbliche in posizione dirigenziale di durata superiore a cinque anni consolidata conoscenza di gestione riconducibile alle attività degli enti locali, nonché di tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni, capacità manageriali e relazionali, visione strategica e competenze sulla valorizzazione delle risorse umane oltre alla qualificata conoscenza degli aspetti giuridici e contrattuali del lavoro pubblico e della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.



Provincia di Lodi

- 5. L'O.I.V. deve possedere il diploma di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi o laurea specialistica in materia giuridica o economica.
- 6. La nomina dell'O.I.V. è revocabile dal Sindaco solo per grave inadempimento adeguatamente accertato e motivato. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere preceduta dal parere della Commissione.
- 7. All'O.I.V. spetta il gettone di partecipazione stabilito, dal Sindaco con decreto di nomina nel limite massimo di €. 100,00 a seduta, oltre ai rimborsi analitici delle spese di viaggio, sotto forma d'indennità chilometrica, sulla base di idonea documentazione desunta dal calcolo dei costi chilometrici dell'ACI.
- 8. Il curriculum vitae professionale dell'O.I.V. e il decreto di nomina sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

ART. 4 STRUTTURA DI SUPPORTO

- 1. Il Segretario Comunale assicura le funzioni di supporto all'O.I.V.
- 2. L'O.I.V., qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione operativa delle posizioni organizzative, che sono tenute ad adempiere, con la massima diligenza secondo quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- 3. L'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere alle posizioni organizzative oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 5 INCOMPATIBILITA'

1. L'O.I.V. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ART. 6 FUNZIONI E COMPITI

- 1. L'O.I.V. esercita le seguenti attività:
 - a) effettua ogni anno la valutazione della struttura organizzativa nel suo complesso;
 - b) propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di posizioni organizzative, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato o di eventuale alta premialità,



Provincia di Lodi

secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e d'incentivazione nonché dalle leggi e dai contratti nazionali e/o decentrati integrativi di lavoro;

- c) effettua il controllo strategico, come attività tesa a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute dai responsabili di posizioni organizzative in sede di attuazione degli specifici obiettivi assegnati e degli atti di organizzazione, comunque denominati, degli Organi d'indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- d) svolge nei confronti del Sindaco, un ruolo di collaborazione nell'elaborazione del piano della performance;
- e) verifica anche la valutazione del personale, nel quadro dell'analisi delle capacità di direzione espressa dai responsabili di posizioni organizzative, nonché sulla base della capacità di valutare il personale agli stessi assegnato;
- f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e d'impegno professionale, predisponendo criteri oggettivi che garantiscano omogeneità e obiettività di giudizio;
- g) valuta la capacità d'innovazione e l'effettiva semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi operata da ciascun responsabile di posizione organizzativa;
- h) comunica tempestivamente le criticità riscontrate, al Sindaco;
- i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- j) esamina il grado di condivisione del sistema di valutazione;
- k) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- 1) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

ART. 7 ESPLETAMENTO INCARICO

1. L'O.I.V. provvede ad espletare il proprio incarico con piena autonomia organizzativa e senza il vincolo di orario o di subordinazione gerarchica.



Provincia di Lodi

ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

- 1. Il ciclo di gestione della performance, della metodologia ai risultati finali, comprensive delle premialità erogate, sarà pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Trasparenza valutazione e merito".
- 2. A decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le disposizioni in materia di attività di valutazione contenute in altri regolamenti del Comune così come ogni altra disposizione contrastante con il presente regolamento.
- 3. Tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento, sarà oggetto di atti di organizzazione secondo le rispettive competenze.
- 4. Le modalità e l'attività di valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e del personale per l'anno 2014 sono svolte secondo quanto previsto dalle norme previgenti.
- 5. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale e ripubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio on line.